



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 288

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 25 giugno 2024

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	8
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 118)</i> . . . . .	»	22
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	22
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	42
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90)</i> . . . . .	»	47
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	47
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	55
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	57
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 61)</i> . . . . .	»	62
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	63
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i> . . . . .	»	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i> . . . . .	»	70
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	71

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 108

---



## **1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 25 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 71**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30*

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR MARCO ONIDA, EX SEGRETARIO GENERALE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR ANTONIO D'ALOIA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA E DEL DOTTOR LUCIANO CAVERI, COORDINATORE DELLA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI – POLITICHE DELLA MONTAGNA E ASSESSORE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 276, 396 E 1054 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE)*

**Sottocommissione per i pareri**

**62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**  
(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;

– gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;

– il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento;

considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di competenza della 1<sup>a</sup> Commissione le seguenti disposizioni:

– l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;

– l'articolo 2, che reca le definizioni di « sistema di intelligenza artificiale », di « dato » e di « modelli di intelligenza artificiale »;

– l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;

– l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

– l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;

– l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;

– l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e

di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;

– l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;

– l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;

- l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

– l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di « modelli di intelligenza artificiale » ivi prevista con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);

– in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

– i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1<sup>o</sup> maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;

rilevato, altresì, che:

rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1<sup>a</sup> Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **Plenaria**

### **225<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(276) Mariastella GELMINI.** – *Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

**(396) Enrico BORGHI e altri.** – *Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso oggi il ciclo di audizioni nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza.

Propone quindi di avviare la discussione generale nella seduta di giovedì 27 giugno.

Propone altresì, in qualità di relatore, anche a nome della correlatrice Pirovano, di adottare come testo base il disegno di legge n. 1054, d'iniziativa governativa, e di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 9 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(794) Tilde MINASI e altri.** – *Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale*

**(868) BASSO e altri.** – *Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Spinelli, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 794, d'iniziativa della senatrice Tilde Minasi e altri.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)**

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*Fdi*), in funzione di relatore in luogo della senatrice Spelgatti, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, concernente la resilienza dei soggetti critici (direttiva CER – *Critical entities resilience*), nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

La predetta direttiva ha l'obiettivo di introdurre norme armonizzate volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno. A tal fine, vengono stabiliti – in capo a enti pubblici o privati individuati come «soggetti critici» – obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire servizi essenziali nel mercato interno.

Lo schema di decreto, sul quale la 1<sup>a</sup> Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 27 luglio, si compone di 7 Capi e 22 articoli.

All'interno del Capo I, recante disposizioni generali, l'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 reca le definizioni utili ai fini del presente schema, riproducendo quelle contenute nell'articolo 2 della direttiva CER.

Nell'ambito del Capo II, dedicato al contesto strategico e istituzionale, l'articolo 3 attribuisce, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici, ivi compresa l'adozione della strategia nazionale nonché la competenza di impartire direttive per la resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla resilienza dei soggetti critici, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dall'autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e dall'autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali. Il CIR ha funzioni di proposta, di alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale e di promozione. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del punto unico di contatto.

L'articolo 5 elenca le autorità settoriali competenti (ASC), responsabili della corretta applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni del presente decreto, associando a ciascuna settori e sottosectori di riferimento, indicati nell'allegato A allo schema di decreto.

Prevede, inoltre, che le modalità di collaborazione tra le autorità settoriali competenti e le Regioni interessate, qualora il soggetto critico abbia carattere regionale ovvero operi esclusivamente sul territorio di una Regione in determinati settori, siano definite con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 settembre 2024. Chiarisce, altresì, che le autorità settoriali esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto di quelle proprie dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e di gestione e superamento delle emergenze, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica, nonché dell'Agenzia per la cibersicurezza nazionale in materia di cibersicurezza e resilienza e degli organismi preposti alla sicurezza nazionale.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita con dPCm.

Tra le funzioni attribuite al PCU, si segnalano in particolare: assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi; svolgere una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera tra punti di contatto e tra autorità settoriali competenti degli Stati membri, nonché con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici; assicurare il coordinamento interministeriale e le relazioni con la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile, con il Dipartimento della Protezione civile e con gli altri organismi nazionali che trattano la resilienza dei soggetti critici; coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi; ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti; svolgere le funzioni di autorità settoriale competente per il settore degli enti della pubblica amministrazione.

Infine, l'articolo 5 dispone in merito al reclutamento e all'organizzazione del personale assegnato sia al PCU sia a ciascuna ASC, disciplinando la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 6 prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interessi, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza e tenuto conto della strategia nazionale per la cibersicurezza, detti la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e che successivamente la aggiorni almeno ogni quattro anni. Sono quindi elencati i contenuti che la

strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione del presente schema di decreto.

L'articolo 7 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dello Stato. In particolare, si prevede che la valutazione sia compiuta dal PCU entro il 17 luglio 2025 (successivamente, quando necessario e almeno ogni 4 anni), tenendo conto dell'elenco dei servizi essenziali, individuato con regolamento UE 2023/2450 della Commissione, e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con dPCm.

L'articolo 8 delinea la procedura e i criteri per l'individuazione dei soggetti critici, anche di carattere regionale.

L'articolo 9 definisce i criteri che le ASC e il PCU devono utilizzare per determinare la « rilevanza » degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali.

L'articolo 10 reca specifiche deroghe per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, ai quali si applica la specifica disciplina settoriale.

L'articolo 11 enuncia le attività di sostegno che il PCU e le ASC, anche sulla base della valutazione del rischio dello Stato, devono svolgere nei confronti dei soggetti critici. Inoltre, si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza dei soggetti critici, di cui si disciplinano la composizione e le funzioni.

L'articolo 12 prevede specifiche attività di cooperazione tra i PCU e le ASC dei vari Stati membri, in favore dei soggetti critici che utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri, che fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici di altri Stati membri, che forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.

Il Capo III è dedicato alla resilienza dei soggetti critici.

L'articolo 13 dispone in ordine alla valutazione del rischio da parte dei soggetti critici.

L'articolo 14 riguarda le misure di resilienza (tecniche, di sicurezza e di organizzazione) che i soggetti critici sono tenuti ad adottare, oltre che a descrivere in un apposito piano di resilienza che dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale.

L'articolo 15 tratta dei controlli dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici.

L'articolo 16 disciplina la procedura di notifica da seguire in caso di incidente e definisce i parametri da considerare per determinare la rilevanza di quest'ultimo.

Il Capo IV riguarda i soggetti critici di particolare rilevanza europea. In particolare, l'articolo 17 ne disciplina l'individuazione.

L'articolo 18 regolamenta le missioni di consulenza organizzate dalla Commissione europea al fine di valutare le misure adottate da parte di un soggetto critico.

Il Capo V, rubricato « Cooperazione e comunicazione », si compone del solo articolo 19 volto a chiarire che il PCU è il rappresentante dello Stato italiano all'interno del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Nell'ambito del Capo VI, in materia di vigilanza ed esecuzione, l'articolo 20 attribuisce alle ASC poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici.

L'articolo 21 attiene all'apparato sanzionatorio.

All'interno del Capo VII, recante le disposizioni finali, l'articolo 22 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, emanato in attuazione della direttiva 2008/114/CE, successivamente abrogata dalla direttiva CER.

Segnala, infine, che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo con urgenza, stante l'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere del Garante per la protezione dei dati personali e del parere della Conferenza unificata, che saranno trasmessi appena acquisiti. Pertanto, la Commissione dovrà attendere la trasmissione della suddetta documentazione prima di procedere all'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. – Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra uno schema di parere alternativo a quello del relatore, pubblicato in allegato, in cui si esprime una valutazione contraria sul disegno di legge in esame.

Ritiene innanzitutto irragionevole la proposta di estendere la rilevanza penale della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia, stabilendo quindi la punibilità di una condotta che alcuni Paesi consentono qualora sia esercitata con finalità solidaristiche e in modo gratuito. In questi casi, a suo avviso, si tratta più correttamente di gestazione solidale.

Rileva, quindi, alcune criticità del disegno di legge in titolo. In primo luogo, perseguendo anche all'estero il cittadino italiano che abbia posto in essere una condotta altrove considerata lecita, viene meno il necessario requisito della doppia incriminazione.

Ricorda, inoltre, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana occorre

che in Italia si verifichi almeno una parte della condotta e che questa sia significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. Non sarebbe sufficiente, quindi, il generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati.

Sottolinea, inoltre, che l'estensione in senso universalistico dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 contrasta anche con la normativa europea. Infatti, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea contro la tratta di esseri umani, che ricomprende lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale tra le forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani. Tale reato non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal disegno di legge in esame, non essendo chiarito né regolato dalla normativa nazionale in cosa consista lo sfruttamento.

A suo avviso, quindi, è necessario disciplinare in modo dettagliato la fattispecie della gestazione per altri, proprio per contrastare eventuali irregolarità.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) esprime una profonda contrarietà alle tecniche di surrogazione della maternità. A suo avviso, si tratta di una pratica disumana, in quanto sempre accompagnata da forme di sfruttamento del corpo della donna e a danno del minore. Pertanto, a titolo personale, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere non ostativo del relatore.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), dal punto di vista del merito, si associa alle considerazioni della senatrice Gelmini, ritenendo difficile distinguere tra la gestazione solidale e lo sfruttamento del corpo della donna, che a volte ricorre a questa pratica per motivi di mera sopravvivenza. La scelta di carattere solidaristico, infatti, nasconde molto spesso fini commerciali, con il pretesto dello stato di bisogno economico della gestante.

Concorda, invece, con la senatrice Castellone a proposito della necessità di focalizzare l'attenzione sulla legislazione europea contro la tratta degli esseri umani.

Tuttavia, per quanto riguarda i profili di costituzionalità, ricorda che – come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione giustizia – per la configurazione di una fattispecie penale devono essere rispettati i requisiti di tassatività e certezza, che nel disegno di legge in esame mancano, perché si propone un approccio meramente ideologico. A suo avviso, tale misura non costituirà un efficace deterrente: sarebbe stato preferibile lo strumento della convenzione internazionale, piuttosto che la previsione di un reato universale.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore LISEI (*FdI*) conferma che l'approccio della sua parte politica al tema della maternità surrogata è quello delineato dal disegno di legge in titolo. Pertanto, dal punto di vista del merito, concorda con le considerazioni espresse dalle senatrici Gelmini e Valente.

Ritiene che l'individuazione di un reato universale, strumento a cui il Governo ha già fatto ricorso con il cosiddetto decreto-legge Cutro (decreto-legge n. 20 del 2023), sia l'unico mezzo per contrastare in modo efficace una condotta che viene parzialmente commessa all'estero, ma il più delle volte inizia in Italia, anche con la consultazione di siti Internet, dove le coppie scelgono il sesso e le caratteristiche fisiche della prole, e con il ricorso a intermediari. Si tratta di una forma di mercimonio che, a suo avviso, è certamente da punire, in modo conforme all'ordinamento giuridico italiano.

A nome del Gruppo, annuncia quindi un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, precisa che sul tema prevale purtroppo la disinformazione, come conferma la confusione tra maternità surrogata e gestazione per altri.

Sottolinea che il Movimento 5 stelle ha presentato in materia il disegno di legge n. 1087 (*Disposizioni concernenti la gravidanza per altri solidale e altruistica*), volto a tutelare l'autodeterminazione rispetto alle scelte procreative e fornire contestualmente gli strumenti di tutela e di prevenzione dei rischi. Solo in questo modo si possono evitare forme di mercimonio, consentendo alla donna di scegliere sia di far nascere un bambino, sia di non diventare madre, come garantito invece dalla legge n. 194 del 1978.

Nel testo a sua prima firma, si prevede l'istituzione di una commissione che accerti l'autenticità dei presupposti della volontà solidale e altruistica, sull'esempio del Portogallo. Inoltre, si stabilisce che tutte le fasi della procedura siano omologate dal tribunale, analogamente a quanto è previsto in Grecia. Infine, si introduce il divieto di utilizzare il patrimonio genetico della gestante.

Sarebbe quindi opportuno che la discussione fosse scevra da pregiudizi, anche per tutelare l'interesse dei bambini nati con questa tecnica, rispettando altresì il dolore delle coppie costrette ad adottare una decisione difficile per diventare genitori.

Dichiara quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, ribadisce il parere non ostativo illustrato nella seduta pomeridiana del 19 giugno.

Quanto al merito, riconosce che si tratta di una materia molto complessa, che coinvolge valori fondamentali di civiltà. Concorda con la senatrice Valente sul fatto che spesso la giustificazione della solidarietà nasconde in realtà la mercificazione del corpo della donna, a vantaggio di chi ha una maggiore forza economica.

Ciò non esclude che ci possano essere casi particolari e numericamente ridotti di gestazione della madre per la figlia, oppure quella solidale tra sorelle. Tuttavia, occorre prima di tutto contrastare una pratica che sta assumendo dimensioni preoccupanti e finalità quasi consumistiche, come ha ricordato il senatore Lisei.

A titolo personale, ricollegandosi alle considerazioni della senatrice Castellone sul divieto di utilizzo del patrimonio genetico della gestante, esprime in ogni caso perplessità sulla forza del legame che discende dal patrimonio genetico, a fronte di quello che si costruisce con le continue interazioni tra la donna e il nascituro lungo tutto il percorso della gravidanza.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere non ostativo proposto dal relatore.

È quindi preclusa la proposta di parere alternativo presentata dalla senatrice Castellone.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, con riguardo ai disegni di legge n. 574 e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*), propone di completare il ciclo di audizioni informali martedì 9 luglio, a partire dalle ore 11,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI ALESSANDRA MAIORINO, CATALDI E MARIA DOMENICA CASTELLONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 824**

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante: « Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. »,

premesso che:

la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante « *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita* », che prevede che « *Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro* »;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

si rende, quindi, perseguibile il ricorso alle tecniche di surrogazione di maternità effettuate anche in Stati che le consentono, disciplinano e regolano, facendo venire meno uno dei principi del diritto, quello del necessario requisito della doppia incriminazione,

considerato che:

occorre, sul punto, rammentare che quanto ai profili penali, anzitutto la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, ai

fatti commessi all'estero. La giurisprudenza della Corte di cassazione è univoca in quanto, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, secondo comma, c.p., occorre che si verifichi nel territorio dello Stato « anche solo un frammento della condotta » integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati (v. da ultimo Cass. pen., Sez. III, n. 5198 del 2021; v inoltre Cass. pen., Sez. VI, n. 56953 del 2017, Cass. pen., Sez. III, n. 35165 del 2017, Cass. pen., Sez. V, n. 13525 del 2016). La Cassazione (sentenza n. 5198/2021), individuando il momento di consumazione del reato nel compimento della gestazione per conto di altri, che si conclude con la nascita, rileva che « il tema è quello di stabilire il perimetro delle condotte antecedenti alla nascita che integrano la condotta di “realizza” », che deve essere circoscritto a quelle condotte eziologicamente collegate alla nascita stessa e funzionali allo scopo in modo da « delimitare il contenuto della fattispecie tipica entro limiti di riconoscibilità della fattispecie e prevedibilità delle conseguenze ». « Ciò in quanto la norma penale deve essere sufficientemente chiara per essere prevedibile il comportamento che è fonte di responsabilità penale. » In precedenza, la Cassazione aveva riconosciuto la scriminante dell'esercizio putativo del diritto nei confronti di chi, all'estero, in Paesi dove è consentita, ricorre a pratiche di maternità surrogata sull'assunto che il cittadino che ricorre alla maternità surrogata all'estero non può essere perseguito perché incorre in un errore di diritto inevitabile, ai sensi dell'art. 5 c.p., essendo controversa presso la giurisprudenza la questione se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero (art. 9 c.p.), sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (c.d. doppia incriminabilità);

inoltre, per la legge penale italiana, un fatto configurato come reato in Italia può essere punito anche quando commesso all'estero purché ricorrano determinate condizioni, differenti a seconda che sia previsto o meno il coinvolgimento di un cittadino italiano (in veste di autore del delitto, concorrente dell'autore, oppure vittima del delitto stesso). In materia di punibilità dei reati commessi all'estero, la disciplina è dettata dagli artt. 7 ss. c.p. In particolare, l'articolo 7 c.p. prevede che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ai reati, commessi all'estero, elencati nel medesimo articolo e caratterizzati da rilevante gravità – quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato – e, in particolare, ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana (art. 7, comma primo, n. 5, c.p.) . Unitamente a quanto detto, l'articolo 9 c.p. rubricato « delitto comune del cittadino commesso all'estero », subordina l'applicazione della legge penale italiana alla sussistenza di alcuni presupposti:

è punito secondo la legge italiana il cittadino presente nel territorio dello Stato italiano che abbia commesso un reato punito con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Ove la pena prevista sia inferiore, è necessaria, ai fini della punibilità, un'apposita richiesta del Ministro della giustizia, ovvero l'istanza di procedimento o di querela da parte della persona offesa. Quindi sulla base delle norme attualmente vigenti sarebbe già perseguibile il delitto commesso in territorio estero da cittadino italiano qualora lo stesso rientri all'interno del territorio. Non si hanno notizie di richieste di procedimenti da parte di alcun Ministro della Giustizia ben che meno dell'attuale Ministro Nordio;

l'irragionevolezza dell'intervento legislativo è dato anche dal fatto che lo stesso creerebbe una sorta di punibilità universale per il cittadino che commette il reato all'estero, ma al contempo la sanzione prevista sarebbe totalmente priva di effettività in quanto l'ordinamento prevede per il delitto di surrogazione di maternità, essendo considerato dal legislatore un reato di scarsa offensività, una forbice edittale molto bassa (minimo 3 mesi massimo 2 anni), non consentendo, quindi, l'applicazione della reclusione. Infatti diversi strumenti normativi possono essere utilizzati al fine di evitare l'applicazione della reclusione ovvero: la particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale e la messa alla prova,

considerato ancora che:

la minaccia di una sanzione penale « universale » potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte Costituzionale ha mosso un importante monito al legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita avvenute all'estero o di maternità surrogata. La giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, consentito di recente alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno *status filiationis* rispetto a due genitori del medesimo sesso (nella specie due madri), che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, ciò non ha riguardato anche il diverso caso di figlio concepito all'estero ma nato in Italia da tecniche di procreazione medicalmente assistita, né da maternità surrogata praticata all'estero (Cass. Civ. 7668/2020, conf. 23319/2021);

sebbene, come noto, la legge n. 40 del 2004 vieti sia la possibilità per le coppie omosessuali di accedere a tecniche di fecondazione medicalmente assistita (sanzionando l'eventuale inosservanza con una cospicua sanzione amministrativa), sia il ricorso alla maternità surrogata (di rilievo penale), non può non tenersi conto della necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia, che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla *lex loci*, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Occorre, in altri termini, separare la fattispecie illecita dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima;

come ribadito anche nella recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 33/2021), « indiscutibile » è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso – dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari –; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601);

la Corte Costituzionale, nell'individuare possibili soluzioni, ha messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati (Corte Cost. 33/2021). Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso – stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. – se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore « biologico » (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il minore finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita. Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione « celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato,

allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino »;

ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, alla luce dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del « legame di filiazione » (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza *Mennesson c. Francia*; sentenza *D. c. Francia*);

come rilevato dalla medesima Corte Costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale,

rilevato che:

la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame eccede anche le fattispecie criminali previste dal diritto europeo;

nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, lo scorso 27 maggio è stata definitivamente approvata la nuova normativa europea anti-tratta che ascrive lo sfruttamento della maternità surrogata, il matrimonio forzato e l'adozione illegale alle forme di sfruttamento contemplate dalla legislazione europea contro la tratta di esseri umani;

il nuovo reato europeo prevede una condotta specifica che non coincide con la mera realizzazione della surrogazione di maternità, come previsto dal citato articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 come esteso in senso universalistico dal disegno di legge in esame, concentrandosi sulle condotte di sfruttamento della surrogazione di maternità e chiarisce in cosa consista lo sfruttamento, aspetto questo non regolato dalla normativa nazionale;

il disegno di legge in esame risulta, quindi, da un lato distonico rispetto agli obiettivi che si prefigge in quanto inattuabili e, dall'altro, anacronistico perché non distingue tra la maternità surrogata praticata ai fini commerciali e quella a fini solidaristici. Appare, inoltre, assurdo che non preveda l'inserimento, nei delitti di tratta e riduzione e mantenimento in schiavitù, delle condotte volte ad effettuare la maternità surrogata. L'intervento legislativo per giunta non si occupa di dare adeguato riconoscimento ai nati da maternità surrogata. In estrema sintesi: un provvedimento volto solo a pubblicizzare il contrasto alla maternità surrogata ma negli effetti una scatola vuota,

esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 25 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 118**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO CARLO FOGLIENI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, DELL'AVVOCATO PAOLO ZAMPOLINI, COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELLA GIUNTA NAZIONALE, E, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO FRANCESCO GRECO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)*

**Plenaria**

**162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*indi del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Massimo Melica.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione dell'avvocato Massimo Melica, esperto**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Massimo Melica.

Interviene l'avvocato MELICA, esperto.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SILERI (*Fdl*), BAZOLI (*PD-IDP*), STEFANI (*LSP-PSd'Az*), RASTRELLI (*Fdl*) e il PRESIDENTE ai quali replica l'avvocato MELICA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato MELICA e rinvia il seguito della procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE*

(824) *Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. – Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*, approvato dalla Camera dei deputati

(163) *GASPARRI. – Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero*

(245) *Isabella RAUTI e MALAN. – Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*

(475) *ROMEO e altri. – Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine, fissato per il 21 giugno alle ore 12, sono stati presentati 20 emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se vi siano interventi per la loro illustrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI fa presente che il Governo necessita di un congruo lasso di tempo per approfondire le proposte avanzate dai Gruppi. Fa pertanto presente di non essere nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa presente al Presidente la necessità di approfondire con il suo Gruppo gli emendamenti complessivamente presentati al disegno di legge n. 824. Chiede pertanto a sua volta di disporre di un tempo congruo per tali approfondimenti.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) prende atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Partito Democratico ed invita il Governo ad approfondire i contenuti degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) informa peraltro che la relatrice sul provvedimento, senatrice Campione, si trova all'estero per lo svolgimento di una attività istituzionale per conto del Senato.

Il PRESIDENTE prendendo atto degli impegni istituzionali della relatrice, nonché delle richieste del Governo e di alcuni Gruppi, fa, tuttavia, presente che il provvedimento è stato a lungo approfondito e che pertanto è necessario procedere il prima possibile alla votazione delle proposte di modifica. Preannuncia quindi che, a partire dalla prossima settimana, saranno convocate sedute anche notturne per consentire la conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(729) Erika STEFANI. – Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine, fissato per ieri, 24 giugno alle ore 18, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se i presentatori intendano illustrarli.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra, a nome del suo Gruppo, tutti gli emendamenti presentati ai tre articoli al disegno di legge in discussione, tutti diretti ad evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento finalizzato ad allungare i tempi del processo. Evidenzia, infatti, come comportamenti opportunistici di alcune parti, in particolare nel processo civile, potrebbero dar luogo a tattiche dilatorie pregiudizievoli per una delle parti. In particolare nel processo civile il tema più delicato è rappresentato dalla rimessione in pristino, con possibili effetti rispetto al termine di decadenza: un uso distorto dell'istituto, infatti, potrebbe portare alcune parti a sfruttare l'istituto del legittimo impedimento per superare i termini di decadenza ed è pertanto opportuno che il legislatore, nella formulazione della norma, circoscriva meglio l'ambito di applicazione. Questo è l'obiettivo degli emendamenti più generali 1.2 e 1.5, mentre le proposte 1.4 e 2.2 sono dirette invece a circoscrivere la circostanza della gravidanza causa di legittimo impedimento solo laddove vi sia una impossibilità oggettiva di gestire il mandato. In un'ottica di collaborazione auspica che le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo siano accolte.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra a sua volta tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolato del disegno di legge. Alcuni emendamenti hanno finalità analoghe a quelle appena richiamate dal senatore Bazoli, in particolare quelle riferite agli articoli 1 e 2. La sua parte politica propone poi di estendere anche al processo amministrativo e contabile l'istituto della rimessione in termini per legittimo impedimento. Sottolinea inoltre come, in particolare nelle cause civili, siano presenti più interessi meritevoli di tutela, non ultimo quello degli altri difensori a non vedersi allungare oltremodo i tempi del processo; obiettivo delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo è quello di tutelare sia la posizione del difensore che si trova in stato di gravidanza, sia la posizione degli altri professionisti coinvolti. Infine, sottolinea la necessità di modificare anche la procedura per la comunicazione del legittimo impedimento al tribunale competente, in quanto le disposizioni dettate dal disegno di legge in discussione rischiano di aggravare oltremodo gli oneri posti a carico del difensore.

Si passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), sottolinea in premessa di condividere le osservazioni di assoluto buonsenso avanzate dal senatore Bazoli nell'illustrazione dei suoi emendamenti. Ritiene tuttavia che vada sempre tenuto presente lo stato di mortificazione e di subordinazione in cui viene tenuta l'avvocatura a fronte di un atteggiamento della magistratura sovente improntato ad una maggiore libertà circa lo svolgimento delle udienze e a rinvii non sempre motivati. Ritiene pertanto che taluni emendamenti possano essere, con qualche correzione, accolti, considerando, tuttavia, con attenzione e rispetto le istanze dell'avvocatura.

Esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 2.2 a condizione che la parola « invalidanti » sia sostituita con le parole « di salute », mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati invitando, in particolare in relazione all'emendamento 1.1, la senatrice Lopreiato a riformularlo nello stesso senso della riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.4.

La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede di poter disporre di un tempo congruo per poter valutare le proposte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente SISLER ricorda che nella seduta del 19 giugno il relatore, senatore Zanettin, ha illustrato i contenuti di competenza della Commissione e proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificato il numero legale, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori VERINI (PD-IDP), LOPREIATO (M5S) e CUCCHI (Misto-AVS), posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra gli emendamenti al provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 di analogo contenuto (sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza del granchio blu) escludono il pagamento di sanzioni per mancati versamenti fiscali. L'emendamento 1.0.21 prevede una analoga sospensione delle

sanzioni per le imprese operanti nella istituenda Zona Agricola Speciale ZAS.

Gli identici emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, in materia di lavoro agricolo, escludono l'applicazione di sanzioni per il ritardo della denuncia aziendale (che può essere effettuata entro il 30 giugno 2025) prevista dalla disciplina di settore. Gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9 che prevedono interventi a favore del settore delle birre artigianali e dei micro birrifici, intervengono ad alleggerire o annullare le sanzioni penali e amministrative previste dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'emendamento 2.0.17, intervenendo per sostituire l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia riscrive, ai commi 12, 13 e 14 il sistema sanzionatorio in caso di danneggiamento di alberi o boschi monumentali.

L'emendamento 3.0.7 introduce disposizioni in materia di « Gelato Agricolo » e « Agri Gelaterie » prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto di tali norme.

L'emendamento 4.0.100 dei relatori disciplina interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare rivolte soprattutto alle violazioni delle grandi e medie imprese. Gli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.44 intervengono invece a modificare il sistema sanzionatorio previsto al comma 1, capoverso 12-*bis* dell'articolo 4 del testo del decreto-legge. Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 5.0.44 che intervengono per introdurre misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare, modificano il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 142 in caso di violazione dell'obbligo di comunicazioni telematiche. Gli identici emendamenti 4.0.8 e 4.0.9 introducono la facoltà di nuove sanzioni in relazione ai risultati dell'Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola.

L'emendamento 9.0.100 dei relatori, concernente il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi modificando il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, interviene sull'articolo 3, comma 4 con una revisione del sistema sanzionatorio. L'emendamento 9.0.2, recante disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette, propone una modifica dell'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, rivedendo il sistema delle sanzioni amministrative nei riguardi degli illeciti relativi alle produzioni DOCG, DOC e IGT. L'emendamento 9.0.3 dispone altresì sanzioni amministrative per la salvaguardia delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootechnica.

Infine, l'emendamento X1.1 volto a conferire al Governo una delega per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, conferisce all'E-

secutivo anche la facoltà di disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nella legislazione delegata.

Non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti è approvata.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo.

Il provvedimento si compone di sei articoli, diretti ad affrontare il tema più generale della tutela dei minori nel mondo digitale, nonché regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.

L'articolo 1 prevede che il provvedimento si applichi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

L'articolo 2 introduce quindi per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il predetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM. Si precisa altresì che la verifica dell'età degli utenti debba assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

L'articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori stessi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

Sono chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 – nell'ambito delle rispettive competenze – l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, i quali accertano eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016. A riguardo fa presente che la Commissione di merito dovrebbe specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.

L'articolo 4 abroga conseguentemente la disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce: *a)* i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1; *b)* le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1; *c)* le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore. Segnala peraltro che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Pertanto sarebbe necessario fare riferimento agli organismi attualmente competenti. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni. Al riguardo, valuti la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico al giudice tutelare.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, deve verificare il rispetto delle disposizioni citate ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato. L'inosservanza da parte del gestore o dell'investitore pubblicitario degli obbli-

ghi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Anche in questo caso la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 citato sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

Infine, l'articolo 6 reca misure per ampliare il numero di emergenza infanzia 114.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente SISLER avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

---

---

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 824**

**Art. 01.**

**01.1**

ROMEO, STEFANI, POTENTI

*All'articolo premettere il seguente:*

**« Art. 01.**

*(Definizione, principi e finalità)*

1. La maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro.

2. Il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304. ».

---

**Art. 1.****1.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.2**

PATUANELLI, MAIORINO, CASTELLONE, LOPREIATO, PIRRO, BILOTTI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.3**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.4**

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**1.5**

ROMEO, STEFANI, POTENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Introduzione dell'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, in materia di surrogazione di maternità)*

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 600-quinquies.1. – (Surrogazione di maternità) – Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la sur-

rogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro.”.

2. Il reato di surrogazione di maternità di cui all’articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all’estero ai sensi dell’articolo 604 del codice penale.

3. Il pubblico ministero invia la formulazione dell’imputazione ai sensi dell’articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

4. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell’articolo 567, secondo comma, del codice penale. ».

---

## 1.6

LOPREIATO, CASTELLONE, MAIORINO, PIRRO

*Sostituire l’articolo con i seguenti:*

### « Art. 1.

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. All’articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti o di embrioni o la gestazione per altri in violazione dei principi di volontarietà e gratuità, fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”.

### Art. 2.

*(Modifica all’articolo 600 del codice penale)*

1. All’articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “al prelievo di organi” sono inserite le seguenti: “o a una gestazione per altri”.

### Art. 3.

*(Modifica all’articolo 601 del codice penale)*

1. All’articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “al prelievo di organi” sono, in fine, aggiunte le seguenti: “o a una gestazione per altri” ».

*Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni concernenti la gestazione per altri ».*

---

**1.7**

LOPREIATO, PIRRO, MAIORINO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: “da tre mesi a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a due anni”.

**Art. 2.**

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “al prelievo di organi” sono inserite le seguenti: “o a una gestazione per altri”.

**Art. 3.**

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “al prelievo di organi” sono, in fine, aggiunte le seguenti: “o a una gestazione per altri” ».

*Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni concernenti la gestazione per altri ».*

---

**1.8**

CASTELLONE, LOPREIATO, MAIORINO, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “al prelievo di organi” sono inserite le seguenti: “o a una gestazione per altri” ».

*Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni concernenti la gestazione per altri ».*

---

**1.9**

CASTELLONE, LOPREIATO, MAIORINO, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "al prelievo di organi" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o a una gestazione per altri" ».

*Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni concernenti la gestazione per altri ».*

---

**1.10**

BILOTTI, MAIORINO, PIRRO, CASTELLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Disposizioni in materia di adozioni)*

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è, in fine, aggiunto il seguente:

“8-*bis*. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da gestazione per altri o da fecondazione assistita di tipo eterologo.”.

2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-*bis*. In ogni caso, la violazione del divieto di gestazione per altri di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del

figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di gestazione per altri all'estero.” ».

---

### **1.11**

CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO, LOPREIATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **« Art. 1.**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

#### **“Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)*

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro

della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla.” ».

---

**1.12**

MAIORINO, CASTELLONE, LOPREIATO, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 l'articolo 5 è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenni coniugate o conviventi o unite civilmente o persone singole. I soggetti di cui al periodo precedente devono essere in età potenzialmente fertile e viventi.” ».

---

**1.13**

BILOTTI, LOPREIATO, MAIORINO, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

**“Art. 8-bis.**

*(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)*

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 del codice civile.” ».

---

**1.14**

LOPREIATO, PIRRO, CASTELLONE, MAIORINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: “la commercializzazione di gameti o di embrioni” sono sostituite dalle seguenti: “l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione e fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese in favore dei donatori o delle donatrici.” ».

---

**1.15**

LOPREIATO, PIRRO, CASTELLONE, MAIORINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 1.**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: “la commercializzazione di gameti o di embrioni” sono sostituite dalle seguenti: “l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione.” ».

---

**1.16**

CASTELLONE, MAIORINO, LOPREIATO, PIRRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: "surrogazione di maternità" sono sostituite dalle seguenti: "gestazione per altri" ».

*Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni concernenti la gestazione per altri ».*

---

**1.17**

BILOTTI, MAIORINO, PIRRO, CASTELLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

*“6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.” ».*

---

**1.18**

GASPARRI

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: « Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente. ».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: « il seguente periodo », con le seguenti: « i seguenti periodi ».*

---

**1.0.1**

SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni a tutela degli interessi dei minori)*

1. Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore.

2. Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale. ».

**G/824/1/2**

SCALFAROTTO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge pone sotto la giurisdizione italiana le condotte compiute dai cittadini italiani che hanno commesso il delitto di surrogazione di maternità in territorio estero, prevedendo che in caso di accertamento del reato venga applicata le pene della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

con la recente sentenza della Corte EDU n. 239 del 31 agosto 2023, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU dopo che diversi tribunali italiani hanno rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita di una bambina nata in Ucraina a seguito della pratica della gestazione per altri (GPA) con la motivazione che tale trascrizione sarebbe stata contraria all'ordine pubblico;

la suddetta sentenza della Corte EDU ha sancito che la bambini di 4 anni è stata « tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale » non avendo accesso né ai documenti d'identità, né alla tessera sanitaria, o l'accesso alla sanità e istruzione pubblica a causa della venir meno da parte delle autorità italiane nel garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata;

è del tutto inaccettabile che ai genitori di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri (GPA), ma che vivono in Italia, non sia consentito di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio negando così loro diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla sa-

nità e di godere appieno delle tutele familiari indispensabili nella crescita e sviluppo di un bambino;

fermo restando l'introduzione del reato previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è necessario e doveroso che si introducano in parallelo misure che consentono la trascrizione dei bambini nati dalla surrogazione di maternità all'estero, per evitare che nel nostro Paese vi siano bambini privati di alcun tipo di tutela relegandoli a diventare cittadini « invisibili » e negando loro l'affettività e le tutele indispensabili per il proprio sviluppo;

è indispensabile, quindi, assicurare ogni forma di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi del minore, senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale,

impegna il Governo

a promuovere misure che garantiscano la trascrizione dei certificati di nascita presso i registri dello Stato civile al fine di consentire a tali bambini di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore.

---

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 25 giugno 2024

### Plenaria

### 172<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (n. 165)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2557, « direttiva CER » (*Critical entities resilience directive*), concernente la resilienza dei soggetti critici, che abroga la direttiva 2008/114/CE, « direttiva ECI » (*European critical infrastructure directive*), relativa alla protezione delle infrastrutture critiche europee.

Esso è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 5 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega, di cui si dà conto nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto.

Si ricorda che la nuova direttiva CER, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa al 17 ottobre 2024, modifica l'approccio della precedente direttiva ECI, che era volta alla protezione delle « infrastrutture » critiche nei settori dell'energia e dei trasporti, per incentrarsi invece sui « soggetti » che gestiscono tali infrastrutture, perché siano meglio preparati ad affrontare i rischi per la loro operatività, che potrebbero portare alla perturbazione della fornitura di servizi essenziali, a fronte di un panorama più dinamico, che comprende minacce ibride e terroristiche in evoluzione e crescenti interdipendenze fra infrastruttura e settori.

A tal fine, la direttiva pone in capo agli Stati membri l'obbligo di individuare gli operatori, pubblici e privati, titolari di infrastrutture critiche (impianti, reti, sistemi necessari alla fornitura di un servizio essenziale) – i cosiddetti soggetti critici – almeno nei seguenti settori: energia, trasporti, bancario, acque potabili, acque reflue, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, salute, spazio, infrastrutture dei mercati finanziari e infrastrutture digitali, nonché enti della pubblica amministrazione.

Tra le novità introdotte dalla direttiva CER, si segnala che essa: stabilisce per gli stessi soggetti critici, obblighi volti a rafforzarne la resilienza e la capacità di fornire i citati servizi essenziali nel mercato interno; prevede l'adozione di una « strategia » per la definizione di obiettivi e misure per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti; regola le modalità di individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo (vale a dire che forniscono servizi essenziali identici o analoghi in sei o più Stati membri); contiene misure volte a consentire alle autorità competenti di reagire rapidamente e adeguatamente agli incidenti; stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull'applicazione della direttiva.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 22 articoli, suddivisi in 7 capi. Il capo I reca le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione, nel rispetto dei criteri di delega di cui alle lettere *a*), *b*) e *m*) dell'articolo 5, comma 1, della legge di delegazione (legge n. 15 del 2024).

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CER e nel rispetto dei criteri di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 5 della legge di delegazione, elenca le autorità settoriali competenti, associando a ognuna un settore e un sottosettore, individuati sulla base dell'allegato A allo schema di decreto, e ne definisce compiti e funzioni.

Il capo II è inerente al contesto strategico e istituzionale. In particolare, l'articolo 7 contiene la valutazione del rischio da parte dello Stato, in coerenza con l'articolo 5 della direttiva CER e nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 della legge di delegazione.

L'articolo 9 individua gli effetti negativi rilevanti nei settori di competenza, nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *f*) dell'articolo 5 della legge di delegazione, mentre l'articolo 10 individua i soggetti critici del settore bancario delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, del criterio di delega di cui alla lettera *g*).

Il capo III riguarda la resilienza dei soggetti critici, il capo IV si occupa dei soggetti critici di particolare rilevanza europea e il capo V (articolo 19), in attuazione dell'articolo 19 della direttiva, chiarisce che il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU) – istituito dall'articolo 5 del provvedimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – svolge il ruolo di rappresentante dello Stato italiano all'interno del Gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Il capo VI dispone in materia di vigilanza ed esecuzione. In particolare, l'articolo 20 attribuisce alle autorità settoriali competenti i poteri di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni e di diffida, finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti critici e consistenti nella corretta adozione delle misure di resilienza, nel rispetto del criterio di delega di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 della legge di delegazione.

L'articolo 21, in attuazione dell'articolo 22 della direttiva CER, disciplina l'apparato sanzionatorio, strutturato in un sistema di illeciti amministrativi conseguenti alle violazioni delle disposizioni dello schema di decreto e declinato in due distinte fasce edittali a seconda della diversa gravità della violazione, in ottemperanza al criterio di delega di cui alla lettera *i*) dell'articolo 5 della legge di delegazione.

Il capo VII detta le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 22, in attuazione dell'articolo 27 della direttiva CER, prevede che, a decorrere dal 18 ottobre 2024, è abrogato il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della precedente direttiva 2008/114/CE ora abrogata.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede un approfondimento sulla rispondenza dello schema di decreto legislativo ai criteri specifici di delega dettati dalla legge di delegazione, approvata in sede referente da questa Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. 164)**

(Osservazioni alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione della relatrice senatrice Murelli, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire la direttiva (UE) 2022/2555, cosiddetta « direttiva NIS 2 » (*Network and Information Systems*), relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione europea, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS), e, conseguentemente, ad abrogare e sostituire il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di recepimento della direttiva NIS del 2016.

Esso è stato predisposto in forza della delega di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023) e nel rispetto dell'articolo 3 della stessa legge, che detta i principi e criteri specifici di delega, di cui si dà conto nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), allegata allo schema di decreto.

Lo schema di decreto legislativo, come si legge nella relazione illustrativa, è coerente anche con quanto previsto dalla legge recante dispo-

sizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvata in via definitiva dal Senato il 19 giugno scorso e ancora non pubblicata.

Si ricorda che la nuova direttiva NIS 2, il cui termine di recepimento è fissato dalla stessa al 17 ottobre 2024, è stata adottata per rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e dall'aumento degli attacchi informatici, rafforzando ulteriormente la sicurezza informatica e la resilienza delle infrastrutture critiche e dei fornitori di servizi digitali all'interno dell'Unione europea (UE).

Le principali novità introdotte sono: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anche alla pubblica amministrazione centrale, le piccole e microimprese, e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; la distinzione tra « soggetti essenziali » e « soggetti importanti » in base ai requisiti dimensionali e alla tipologia di prodotti o servizi forniti, al fine di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri; la razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria; l'adozione di un approccio « multirischio »; la regolamentazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità (CVD) e l'ampliamento delle funzioni di coordinamento dei *Team* di risposta agli incidenti di sicurezza informatica CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) nazionali; l'istituzionalizzazione della cooperazione tra Stati membri nella nuova rete CyCLONE (*Cyber Crises Liaison Organisation Network*), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

La nuova direttiva esclude dall'ambito di applicazione gli enti pubblici operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza e difesa, e del contrasto ai reati. La direttiva prevede inoltre uno specifico apparato sanzionatorio, più severo e armonizzato a livello europeo, allo scopo di garantire una maggiore uniformità e deterrenza in tutta l'UE, con sanzioni che arrivano fino a un massimo di almeno 10.000.000 di euro o di almeno il 2 per cento del fatturato totale annuo del soggetto.

Lo schema di decreto legislativo, di recepimento della direttiva NIS 2, si compone di 44 articoli, suddivisi in 6 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 8) è dedicato alle disposizioni generali e, al suo articolo 5, recepisce anche il capo V (Giurisdizione e registrazione) della direttiva NIS 2; il capo II (articoli da 9 a 17) è dedicato al quadro nazionale di sicurezza informatica e, al suo articolo 17, recepisce anche il capo VI (Condivisione delle informazioni) della direttiva NIS 2; il capo III (articoli da 18 a 22) riguarda la cooperazione a livello dell'Unione europea e internazionale e, al suo articolo 18 (Gruppo di cooperazione NIS), recepisce anche parte dei due articoli che compongono il capo VIII (Atti delegati e atti di esecuzione) della direttiva NIS 2; il capo IV (articoli da 23 a 33) è dedicato agli obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente e, al suo articolo 27 (Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza), recepisce

parte dei due articoli che compongono il capo VIII (Atti delegati e atti di esecuzione) della direttiva NIS 2; il capo V (articoli da 34 a 39) è invece dedicato alla supervisione e recepisce e razionalizza le disposizioni contenute al capo VII (Vigilanza ed esecuzione) della direttiva NIS 2; infine il capo VI (articoli da 40 a 44) riguarda le disposizioni finali e transitorie, recependo il capo IX (disposizioni finali) della direttiva NIS 2.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede un approfondimento sulla rispondenza dello schema di decreto legislativo ai criteri specifici di delega dettati dalla legge di delegazione, approvata in sede referente da questa Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 25 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 90**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**256<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1133-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri.

La sottosegretaria SIRACUSANO fa presente che sono emerse talune criticità in relazione ad alcune disposizioni del testo, che pongono la necessità di formulare delle specifiche soppressioni o riformulazioni cui condizionare il parere non ostativo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 2, rileva la necessità di sopprimere le lettere *f-bis*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*). Chiarisce che si tratta di modifiche che non appaiono compatibili con la riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dal momento che, da un lato, non risultano coerenti con i settori prioritari oggetto della riforma e, dall'altro, sembrano voler riprogrammare le priorità dei programmi secondo un procedimento diverso da quello delineato dai regolamenti europei, con conseguente difficoltà di rendicontazione della riforma in parola ai fini del PNRR, con riferimento alla VI rata.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine al parere espresso dalla rappresentante del Governo, in particolare in ordine alla asserita necessità di sopprimere le citate lettere *f-bis*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*), frutto di espresse approvazioni in sede referente. Ciò è stato frutto di un complesso lavoro svolto nell'esame parlamentare, che ha inteso considerare nel loro complesso temi prioritari, in coordinamento con quanto già previsto dal PNRR, in particolare in relazione a misure per i giovani, per le donne lavoratrici e sui temi della conciliazione, materie peraltro trattate appunto nel Piano nazionale.

La sottosegretaria SIRACUSANO ribadisce come il parere del Governo non attenga a una contrarietà di merito, bensì siano emersi profili di criticità soprattutto in ordine a una difficoltà di rendicontazione del Piano connessa alle disposizioni in parola. Sottolinea come la necessità di espungere tali previsioni derivi da una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede ulteriori chiarimenti alla rappresentante del Governo in ordine a quali ambiti di criticità abbiano indotto a questa richiesta di espunzione delle disposizioni in parola dal testo già approvato dalla Commissione. Andrebbe, in particolare, chiarito se la richiesta derivi dall'articolazione del Governo che si occupa degli affari europei.

Sottolinea come tali disposizioni, oggetto ora di rilievo da parte del Governo, interessano temi politicamente impattanti, e in particolare richieste che vengono dai territori, laddove comuni e province necessitano invece di misure adeguate e concrete sulle materie in rilievo.

La sottosegretaria SIRACUSANO ribadisce che la richiesta di espungere tali disposizioni è connessa ai problemi di rendicontazione del Piano e deriva da una interlocuzione avuta con la Commissione europea sul PNRR.

Prosegue osservando che è necessario altresì intervenire sull'articolo 10, comma 1, sul quale è necessario ripristinare la formulazione originaria, di cui dà lettura. Fa presente, a tale riguardo, che la modifica che era stata proposta dal Comitato per la legislazione, già oggetto di approvazione, pone criticità, in quanto attribuirebbe di fatto alla Cabina di regia prevista dall'articolo 3 del decreto-legge delle competenze in materia di risorse del Fondo sviluppo coesione, risorse di carattere nazionale, con il rischio di creare sovrapposizioni di competenze e di valutazioni e, comunque, di ritardare le assegnazioni delle risorse in favore delle regioni. La formulazione proposta dal Comitato per la legislazione non può quindi essere accolta.

Con riferimento poi all'articolo 15-ter, evidenzia la necessità di riformulare la disposizione rispetto al testo approvato in sede referente. Dà quindi lettura della relativa proposta di riformulazione, facendo presente che la modifica è volta ad estendere la salvaguardia della validità e dell'efficacia delle delibere TARI sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 2024, con una riformulazione che proroga al 20 luglio 2024 il termine dell'approvazione dei piani finanziari e delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire come l'aggiustamento richiesto dal Governo in ordine alla formulazione dell'articolo 15-ter del testo sia volto a migliorare il testo della disposizione, ferma restando la data di proroga ivi prevista, al fine di fare salve le delibere adottate fino all'arco temporale indicato dalla norma.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti condizioni:

– all'articolo 4, comma 2, siano soppresse le lettere *f-bis*), *m-bis*), *m-ter*), *m-quater*) e *m-quinquies*);

– all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: “di cui all'articolo 3 del presente decreto” siano sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c*)”, della legge 23 dicembre 2014 n. 190”;

– l'articolo 15-ter sia sostituito dal seguente: “1. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del

2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 7-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, è abrogato.” ».

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta approvata.

**(824) Deputata VARCHI e altri. – Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice AMBROGIO (*FdI*), in sostituzione della relatrice Menuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso il carattere ordinamentale della misura recata dal provvedimento in titolo, che non vi sono osservazioni da formulare, proponendo quindi di esprimere un parere non ostativo.

La sottosegretaria SIRACUSANO esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di istituzione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa: osserva a tale riguardo che la relazione tecnica si limita a confermare l'adeguatezza delle risorse richiamate, senza fornire indicazioni, nemmeno di massima, in ordine alla congruità di tali somme rispetto agli obiettivi perseguiti. Sul punto sarebbe quindi auspicabile un approfondimento da parte del Governo.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti in merito alle spese gestionali relative alla Piattaforma, poste in carico del bilancio dell'AGENAS, con specifico riferimento alle somme dedicate alle attività informatiche, in quanto in tal caso nessuna risorsa aggiuntiva

viene prevista, pur a fronte di un complesso di funzionalità, finalità e meccanismi di interoperabilità con le piattaforme regionali che non sembra di entità limitata e appare pertanto suscettibile, perlomeno in assenza di esaustivi chiarimenti, di incidere significativamente sulle somme del bilancio dell'AGENAS destinate al settore informatico.

L'articolo 2 provvede all'istituzione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute, finalizzata a rafforzare le attività di controllo del vigente Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria SIVeAS.

La relazione tecnica prevede che all'Organismo sono assegnate, oltre alle unità di personale previste dalla norma, anche 33 unità di personale già attualmente impiegate per le funzioni di supporto al SIVeAS, di cui 19 dirigenti sanitari, amministrativi, tecnici e professionali e 14 funzionari, e che si procederà alla riorganizzazione del Ministero per evitare una possibile sovrapposizione di competenze con conseguente duplicazione di oneri. A tale riguardo, il Governo dovrebbe chiarire il metodo con cui è stato determinato il fabbisogno di personale stabilito dalla norma e fornire maggiori delucidazioni circa il rischio di duplicazione di oneri e sovrapposizione con il personale già in servizio.

Per quanto riguarda la copertura con riferimento agli oneri per l'anno 2024, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti nel 2024.

In merito all'articolo 3, in materia di disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, preso atto delle risorse stanziare per il 2019-2021 per l'implementazione delle necessarie strumentazioni tecniche e informatiche, osserva che la stessa relazione tecnica sembra assumere la necessità di ulteriori, futuri interventi da parte degli enti interessati, che dovranno provvedere all'implementazione necessaria, nei limiti delle risorse assegnate per il loro funzionamento, già rese disponibili in attuazione dell'articolo 1, comma 510, della legge n. 145 del 2018. Tuttavia tali risorse, inizialmente iscritte nel capitolo 7114 dello stato di previsione del Ministero della salute, non risultano più stanziare nel suddetto capitolo per il triennio 2024-2026. Pertanto il Governo dovrebbe chiarire se e in quale misura le somme indicate dalla relazione tecnica siano ancora disponibili e utilizzabili.

Osserva poi che i commi 4 e 5 recano disposizioni che appaiono suscettibili di determinare, nella fase di attivazione delle misure previste, nuovi oneri. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire indicazioni, perlomeno di massima, circa la loro entità e l'individuazione delle risorse che si presume di utilizzare come copertura, al fine di poter valutare la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 12.

Per quanto attiene al comma 11, il Governo dovrebbe chiarire a cosa si riferisce l'espressione « bilanci del SSN », potendosi presumere che si intendano i bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali le somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste e accantonate costituirebbero di fatto degli avanzi di amministrazione, destinati a misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi. Appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo, in quanto tale meccanismo potrebbe determinare un impatto sull'indebitamento e sul fabbisogno delle annualità successive, nelle quali si avrebbe l'impegno e l'erogazione delle somme in questione.

In relazione all'articolo 4, che reca disposizioni per il potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, va evidenziato che la relazione tecnica non espone alcuna stima degli oneri, limitandosi ad asserire che l'intervento previsto dalla norma si riferisce al solo anno 2024 e trova copertura nelle già finanziate disposizioni di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 213 del 2023, che assicura la necessaria copertura finanziaria per l'anno 2024.

Appare quindi necessario che il Governo fornisca, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della misura in esame.

Occorre segnalare altresì che soltanto la relazione tecnica delimita l'intervento al solo anno 2024, mentre la norma non prevede tale limitazione temporale. La relazione illustrativa, invece, afferma che per il rifinanziamento negli anni successivi si farà riferimento alle relative leggi di bilancio annuali.

A tale riguardo, segnala che la copertura delle leggi deve essere effettuata, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, dalle stesse leggi che determinano i relativi oneri, non potendosi rinviare la copertura alle successive leggi di bilancio.

Pertanto appare necessario introdurre, nel testo dell'articolo 4, il limite del 31 dicembre 2024, in relazione all'efficacia delle disposizioni in esso recate.

Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanitario, in relazione al comma 1, va ricordato che per il 2024 l'incremento del fondo sanitario nazionale, che poi sarà ripartito fra i fondi sanitari regionali, ammonta a 3 miliardi di euro rispetto al 2023, per cui la norma in esame, nel confermare la possibilità di una variazione del 10 per cento su tale incremento e nel facilitare l'analoga variazione nella ulteriore misura del 5 per cento, coinvolge rispettivamente risorse per il presente anno pari a 300 e a 150 milioni di euro, a fronte di una spesa per il personale sanitario che si è attestata nel 2022 a circa 40,4 miliardi di euro.

Appare necessario acquisire dal Governo assicurazioni in merito rispetto degli equilibri economico-finanziari complessivi dei Servizi sanitari regionali e della coerenza con le programmazioni regionali in materia di assunzioni, nonché assicurazioni che l'espressa verifica di congruità delle

misure compensative per la concessione dell'ulteriore aumento del 5 per cento, garantisca la tutela dei tendenziali di finanza pubblica.

Appare necessario altresì acquisire dal Governo informazioni relative alle annualità pregresse, in ordine all'effettiva e sostenibile implementazione delle misure per assicurare la neutralità finanziaria dell'innalzamento dei tetti di spesa per il personale, anche nell'ottica di escludere irrigidimenti correlati alla tipologia di spesa in questione, alterazioni del profilo temporale della stessa per effetto della natura corrente ed obbligatoria degli oneri di personale, nonché eventuali pregiudizi ad interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

In ordine al comma 2, anche se i piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della nuova metodologia saranno approvati con decreto interministeriale, che provvederà al riscontro di congruità finanziaria, si segnala che tale nuova metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale viene indicata come coerente con i valori di cui al comma 1, ovvero con valori che potrebbero quindi incorporare gli incrementi ivi consentiti che, fermo restando il necessario rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei fondi sanitari regionali, potrebbero comunque determinare tensioni in senso incrementativo sul fondo sanitario nazionale, anche alla luce della natura obbligatoria degli oneri di personale.

L'articolo 6 reca ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, delineando il piano d'azione che si configura come indicazione dell'indirizzo strategico alle Regioni nell'attuazione degli interventi previsti nel Programma nazionale equità nella salute 2021-2027, nell'ambito delle risorse già assegnate per la realizzazione degli stessi.

Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che tale aggiornamento delle tipologie delle misure da implementare non pregiudichi il completamento di progetti già avviati o programmati. Inoltre, considerato che il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori, il Governo, ferma restando la neutralità finanziaria complessiva nel periodo di tempo considerato, in particolare con riferimento agli investimenti previsti dal piano d'azione, dovrebbe altresì escludere un'alterazione del profilo temporale degli oneri già scontati a legislazione vigente, che potrebbe riflettersi sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 7 dispone che i compensi erogati al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento.

In relazione ai profili di quantificazione, il Governo dovrebbe fornire informazioni più dettagliate sui dati utilizzati per le quantificazioni, come l'ammontare delle prestazioni ambulatoriali specialistiche e assistenziali previste a titolo di prestazioni lavorative aggiuntive, per le diverse professionalità del settore sanitario, distribuite per ambiti regionali, dando al-

tresi distinta indicazione delle risorse destinate al personale sanitario avente qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

Per quanto concerne i profili di copertura, in relazione alla lettera *a*) del comma 6, il Governo dovrebbe garantire che la riduzione del fondo di parte corrente, finalizzato alla reinscrizione in bilancio dei residui pertinenti, non pregiudichi le finalità in base alle quali era stata dimensionata la dotazione del fondo.

In relazione alla lettera *b*), relativa alla non riassegnazione ed acquisizione all'erario delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine all'entità delle sanzioni amministrative versate e non ancora riassegnate ai pertinenti programmi, alla data del 7 giugno 2024.

Con riferimento alla lettera *c*), che prevede la riduzione delle risorse per la contrattazione collettiva, il Governo dovrebbe fornire conferme in merito alla sostenibilità del definanziamento delle risorse stanziato, e ancora inopinate, previste nel bilancio per il 2024, relativamente alle « code » della sessione contrattuale 2019-2021.

In merito alla lettera *d*), che reca la riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le risorse destinate a transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione con sangue o emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti nel 2024.

La lettera *e*) del comma 6 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l'anno 2025, 165,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A tale riguardo, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla modulabilità della spesa sanitaria, al fine assicurare la sostenibilità della riduzione delle risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 153.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1097, recante « Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore », per il parere all'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, martedì 25 giugno, alle ore 18.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**Plenaria**

**257<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*

*La seduta inizia alle ore 18,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore**, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito lo scorso 14 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulla proposta avanzata dalla relatrice Testor.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 26 giugno 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 25 giugno 2024

**Plenaria**

**134<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito  
Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore**

(Discussione e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando preliminarmente che esso reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale del formatore e si compone di 4 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. Tale data ricade nel periodo dell'anno in cui prende avvio l'anno scolastico e della formazione professionale. Al comma 2 si precisa, inoltre, che non si tratta di una ricorrenza festiva.

Le iniziative celebrative, che mirano a promuovere la conoscenza della centralità dell'attività dei docenti e dei formatori, – prosegue il relatore – sono disciplinate agli articoli 2 e 3.

Riferisce innanzitutto sull'articolo 2, precisando che lo stesso stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, eventualmente anche con il coinvolgimento delle associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e mo-

menti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

Passando ad illustrare l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, il relatore fa presente che esso dispone che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possano, nell'ambito della loro autonomia, promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

Dà successivamente conto dell'articolo 4, rilevando come lo stesso rechi la clausola di invarianza finanziaria.

Come precisato dalla relazione illustrativa, il relatore segnala che il provvedimento è volto a « dedicare una Giornata nazionale – di analisi, studio, riflessione, discussione e proposta – ai docenti e formatori, per creare un'osmosi di esperienze da valorizzare in Italia e nel mondo » e a sottolineare il loro ruolo nel campo della cultura, dell'istruzione, della formazione e della solidarietà, che risulta centrale anche per la diffusione dei principi democratici.

La proposta legislativa – fa presente conclusivamente il relatore – si inquadra nell'ambito della promozione dell'importanza delle professioni di docente e formatore messa in atto dal Consiglio dell'Unione europea con proprie iniziative, diffusamente richiamate nella relazione illustrativa.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dispone il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*(1025) CRISANTI e altri. – Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 1° luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Esame e rinvio)

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che il decreto-legge n. 76 del 2024 reca, all'articolo 11, una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione « Milano Cortina 2026 ». Nello specifico, si prevede che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico. A tal fine, il comma 1 fa espressamente riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 (legge n. 31 del 2020), quale norma oggetto di interpretazione autentica.

Il comma 2 prevede infine che la Fondazione « Milano Cortina 2026 » opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) chiede che la Commissione non concluda in data odierna l'esame del provvedimento in titolo in considerazione dell'opportunità di svolgere approfondimenti su una tematica di estremo rilievo. Al riguardo, fa presente che l'8<sup>a</sup> Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), cui il provvedimento è assegnato nel merito, ha appena avviato un ciclo di audizioni e, pertanto, non si ravvisa alcuna esigenza di celerità.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*) chiede delucidazioni al relatore in merito all'effettiva esigenza di introdurre, nell'ordinamento, la richiamata norma di interpretazione autentica, tenuto conto che tale strumento è consentito solo in presenza di dubbi interpretativi rispetto al quadro normativo preesistente.

In proposito, richiama il principio, riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui l'ente pubblico è tale solo ed esclusivamente in presenza di una disposizione legislativa che lo definisca in tal modo.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) fa presente che la norma introdotta ha proprio la finalità di superare le criticità interpretative presenti nella disposizione recata dal decreto-legge n. 16 del 2020, peraltro richiamate nella relazione illustrativa al decreto-legge in esame, onde conferire certezza al quadro giuridico in cui opera la « Fondazione » Milano-Cortina 2026.

Quanto alla richiesta della senatrice Rando, fa presente di non aver alcuna preclusione al rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, sebbene le disposizioni in esso recate intersechino solo marginalmente le competenze della 7<sup>a</sup> Commissione.

Anche la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) ritiene utile poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il PRESIDENTE dichiara la disponibilità ad accogliere le richieste avanzate delle senatrici Rando e Sbroellini, non ravvisando ragioni ostative a ch  la Commissione concluda l'esame dell'atto in titolo nella seduta di domani. Fa peraltro presente che il contributo delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva consiste in un arricchimento della fase istruttoria svolta dalla Commissione di merito e, affin  che avvenga, non   affatto necessario attendere la conclusione delle procedure informative in corso.

Il seguito dell'esame  , quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che   stato assegnato alla Commissione per il parere lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026 (A.G. n. 167) e comunica che tale atto sar  posto all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 1081 (recante norme per l'accesso alla professione di restauratore dei beni culturali), a sua prima firma, di cui la Commissione ha gi  avviato l'esame lo scorso 19 giugno. In proposito, richiamandosi alla richiesta avanzata in quella sede della senatrice Bucalo di valutare l'eventuale abbinamento a tale esame anche della discussione del disegno di legge n. 1165, a sua firma, recante nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali, invita la Commissione ad un supplemento di approfondimento, anche in considerazione delle argomentazioni avanzate, per le vie brevi, da alcuni operatori del settore circa l'opportunit  di mantenere distinti i due provvedimenti.

Il presidente MARTI fa presente che nelle sedute che saranno convocate nella settimana prossima sar  avviato l'esame del richiamato disegno di legge n. 1165, peraltro appena assegnato alla Commissione, e, in quella sede, si potr  valutare l'eventuale connessione con il disegno di legge n. 1081.

La senatrice BUCALO (*Fdi*), pur dichiarandosi in principio non contraria a mantenere distinti i richiamati disegni di legge, fa presente che il proprio disegno di legge non reca contenuti contrastanti rispetto al provvedimento a prima firma del senatore Romeo. La principale differenza consiste, del resto, nell'estensione ai tecnici dei beni culturali delle norme previste solo per i restauratori nell'Atto Senato n. 1081.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 25 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 61**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*indi del Vice Presidente*

ROSA

*Orari: dalle ore 13,30 alle ore 15,40*

*(Sospensione: dalle ore 15,10 alle ore 15,30)*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA, LEGAMBIENTE, REGIONE EMILIA ROMAGNA, REGIONE TOSCANA, REGIONE MARCHE, COMITATI RIUNITI ALLUVIONATI E FRANATI DELL'EMILIA ROMAGNA, COMITATI DEI CITTADINI ALLUVIONE TOSCANA, COMITATO « 15 SETTEMBRE » – ALLUVIONE VALLI DEL MISA E NEVOLA, COORDINATORE DEI SINDACI DEI COMUNI DEL CRATERE SISMA 2009 E FONDAZIONE « MILANO CORTINA 2026 », INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE 1162 (D-L 76/2024 – RICOSTRUZIONE E PROTEZIONE CIVILE)*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 25 giugno 2024

**Plenaria**

**140<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2024 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 163)**

(Parere al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore a formulare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 1.300 e 4.0.100, pubblicati in allegato, nonché gli emendamenti 2.100 e 3.300 di recepimento del parere della Commissione bilancio, anch'essi pubblicati in allegato. È stata presentata la riformulazione 10.9 in un testo 2, pubblicata in allegato. Informa altresì che il senatore Paroli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.37.

In merito alla declaratoria di improponibilità, su cui la Presidenza si era riservata un approfondimento, riammette all'esame, dopo specifiche richieste di rivalutazione, gli emendamenti 3.35, 8.9 e 12.0.3.

Sono altresì dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 1.34, 2.48, 2.49, 2.0.14, 2.0.17, 3.0.6, 5.0.29, 9.0.4, 9.0.10, 11.20.

Ha la parola la senatrice NATURALE (M5S), la quale chiede la motivazione della dichiarazione di improponibilità della proposta emendativa 15.0.6 avente ad oggetto la cartolarizzazione dei crediti.

In risposta, il PRESIDENTE chiarisce che l'oggetto della predetta proposta emendativa non attiene ad alcuno dei contenuti recati dal provvedimento in esame.

Su sollecitazione della senatrice NATURALE (M5S), il PRESIDENTE dà indi lettura dell'articolo 97 del Regolamento del Senato al fine di specificare la distinzione tra dichiarazione di improponibilità e dichiarazione di inammissibilità.

Preannuncia poi la prossima presentazione, da parte del Governo ovvero dei relatori, di nuove proposte emendative sui temi del lavoro in agricoltura e di contrasto al caporalato.

Il senatore MARTELLA (PD-IDP) chiede di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il PRESIDENTE prospetta di fissare a domani, in serata, il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative, nel presupposto che arrivino entro oggi. Viceversa, il termine sarà poi stabilito dalla Commissione.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori sul disegno di legge n. 1138 (d-l 63/2024 – Agricoltura e imprese di interesse strategico), propone di convocare una ulteriore seduta, venerdì 28 giugno, alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

(al testo del decreto-legge)

**Art. 1.****1.300**

I RELATORI

*Al comma 6, capoverso « 6 », dopo le parole: « sono prorogati di due anni » inserire le seguenti: « , senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, ».*

---

**Art. 2.****2.100**

I RELATORI

*Al comma 2, sostituire le parole: « valutati in 83,7 » con le seguenti: « valutati in 67,45 ».*

---

**Art. 3.****3.300**

I RELATORI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « quantificati in » con le seguenti: « pari a ».*

---

**Art. 4.****4.0.100**

## I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**« Art. 4-bis.**

*(Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.”.

2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.”.;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a-bis) Il beneficio di cui alla lettera a) non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003”.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate nel periodo che precede sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.”.

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, di cui alla raccoman-

dazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative indicate sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.” ».

---

## Art. 10.

### 10.9 (testo 2)

NOCCO, FALLUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “posteriormente alla data del 31 agosto” sono aggiunte le seguenti: “fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA”;

2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a-*bis*) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.”;

3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “per tutta la stagione venatoria” sono aggiunte le seguenti: “con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole”.

4) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico – venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-*bis*).”;

5) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-*bis*. Le attività delle aziende faunistico – venatorie di cui al comma 1, lettera a-*bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.”;

b) all'articolo 30, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Chiunque, intenzionalmente, impedisca, ostacoli o rallenti operazioni di controllo faunistico da effettuarsi mediante cattura, abbatti-

mento o altre modalità previste dalla legge, adottate con atti della Pubblica Amministrazione, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

1-ter. Chiunque, intenzionalmente, impedisca, ostacoli o rallenti l'esercizio dell'attività venatoria nelle forme di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 è punito con l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.

1-quater. La pena è raddoppiata:

a) se il fatto è commesso con violenza o minacce su persone o cose ovvero con l'utilizzo di armi o strumenti atti ad offendere;

b) se il fatto è commesso all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) se l'attività di controllo abbia a oggetto specie aliene o specie da rimuovere per motivi igienico-sanitari." ».

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 25 giugno 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 48**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 9,45 alle ore 11,30*  
*(Sospensione: dalle ore 10,40 alle ore 10,50)*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERSANITÀ, EUROPA DONNA, ANAAO ASSOMED, FIASO (FEDERAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE), CONFCOOPERATIVE, ONWS (OSSERVATORIO NAZIONALE WELFARE E SALUTE), CONFIMI INDUSTRIA (CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA PRIVATA) E FNO TSRM E PSTRP (FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1161 (DL 73/2024 – LISTE DI ATTESA)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 49**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,15*

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI AIOP (ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA) E FONDAZIONE GIMBE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1161 (DL 73/2024 – LISTE DI ATTESA)

## Plenaria

### 203<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sollecita, a nome del proprio Gruppo, l'intervento urgente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Commissione, in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura, nonché in riferimento ai crescenti rischi connessi all'attività lavorativa in tale settore, anche in conseguenza del peggioramento delle condizioni ambientali.

Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime il favore del suo Gruppo riguardo la proposta.

Si associano il senatore ZULLO (Fdi) e la senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), la quale suggerisce di valutare le opportune forme di raccordo con la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il presidente ZAFFINI valuta favorevolmente la proposta e assicura il suo impegno al riguardo.

#### IN SEDE REDIGENTE

(898) Licia RONZULLI. – *Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia*

(122) Elisa PIRRO. – *Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia*

(269) DE POLI. – *Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*

**(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 maggio.

Il presidente ZAFFINI rende noto che entro il termine stabilito risultano presentanti 37 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 898 (pubblicati in allegato). Specifica inoltre che la 5<sup>a</sup> Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul testo.

In sede di illustrazione degli emendamenti ha quindi la parola il relatore ZULLO (*FdI*), il quale fa presente il criterio di precauzione alla base delle proprie proposte, tese a fornire garanzie in ordine alla sicurezza individuale e collettiva. Richiama quindi l'attenzione sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, riguardanti rispettivamente l'idoneità al lavoro e alla pratica sportiva delle persone affette da epilessia.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 3.2, 4.1, 5.3, 5.4, 8.2 e 8.3.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di ulteriori emendamenti (pubblicati in allegato) da parte del relatore. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli eventuali relativi subemendamenti alle ore 16 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)**

(Osservazioni all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) specifica preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è stato adottato in base all'articolo

14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) – comprendente le agenzie ambientali regionali e provinciali – e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il provvedimento dispone in ordine alle modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale. Dispone inoltre riguardo al Codice etico di cui all'Allegato 1, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che gli interventi ispettivi sono svolti dal personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore. Il comma 2 prevede l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi tra i dipendenti in possesso di adeguata qualificazione.

Il successivo comma 3 disciplina l'acquisizione della qualifica di ispettore, mentre il percorso formativo del personale individuato è oggetto del comma 4.

L'articolo 2 definisce i titoli di studio necessari, mentre l'articolo 3 attribuisce al Consiglio del SNPA il compito di disciplinare le procedure e le modalità di formazione e di aggiornamento.

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede la possibilità di sostituire un ispettore nei casi di situazioni anche potenziali di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione.

Il successivo comma 4 disciplina i casi in cui le situazioni previste dal comma 3 riguardino il responsabile, prevedendo la sua sostituzione, mentre il comma 5 disciplina la segnalazione al responsabile dell'ISPRA o alle agenzie da parte dell'ispettore o del responsabile che ritenga di versare in una o più situazioni previste dal comma 3.

Il comma 12 stabilisce la possibilità da parte del responsabile dell'articolazione organizzativa di designare personale diverso da quello ispettivo, rientrante nella dotazione organica dell'ente di appartenenza e in possesso delle necessarie competenze tecniche, disciplinando i casi che non consentono l'esercizio imparziale della funzione.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per il personale ispettivo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice etico del personale del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui all'Allegato 1, nel quale sono specificati i comportamenti da osservare al fine di non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o danno all'ente di appartenenza.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*), facendo anche riferimento al parere del Consiglio di Stato, suggerisce al relatore l'opportunità di un rilievo concernente la possibilità di accesso dei cittadini alla giustizia in materia ambientale, riconosciuta dalla Convenzione di Aarhus.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) presenta quindi uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo (pubblicato in allegato), che, verificata la presenza del numero legale, è infine posto in votazione, risultando approvato.

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Tra le disposizioni recate dal decreto-legge n. 76 la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo il comma 3 dell'articolo 4, funzionale ai procedimenti di ricostruzione, volto a permettere agli enti locali di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Qualora nelle graduatorie non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto gli enti locali possono procedere alla selezione pubblica, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che l'Agenzia Italia Meteo possa avvalersi delle facoltà di assunzione di personale previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 per un ulteriore periodo di cinque anni.

L'articolo 10 reca disposizioni riguardanti il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (*FdI*) ricapitola inizialmente la disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, con particolare riferimento ai principi e criteri specifici.

Quanto alle disposizioni recate dall'atto del Governo in titolo, il quale apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'articolo 1 inserisce l'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all'obbligo di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi.

L'articolo 2 inserisce l'esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.

Il successivo articolo 3 estende ai casi di inadempimento concernente lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana la sanzione penale prevista per altre fattispecie specifiche.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, 7, comma 2, e 21, comma 3, sono di coordinamento rispetto all'inserimento, operato dal comma 5 dell'articolo 21 e dal relativo allegato C, di un nuovo allegato XLIII-*bis* nel decreto legislativo n. 81. Tale allegato stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici.

L'articolo 6 opera un adeguamento terminologico, mentre il comma 1 dell'articolo 7 sopprime il riferimento a enti e organi non più presenti nell'attuale ordinamento e inserisce la proposta dell'INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Una disposizione di coordinamento è quindi recata dall'articolo 8.

L'articolo 9, comma 1, lettera *a*), reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana. La successiva lettera *b*) reca una norma di coordinamento, mentre la lettera *c*) inserisce la nozione di valore limite biologico ed esplicita la nozione di sorveglianza sanitaria.

L'articolo 10 definisce i termini dell'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell'applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro.

L'articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni, mentre l'estensione di cui all'articolo 12 è relativa agli obblighi inerenti all'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali.

L'articolo 13 modifica le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed estende le medesime norme ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

L'articolo 14 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione l'ambito di applicazione delle norme relative attualmente agli adempimenti a carico del datore di lavoro e alle misure che devono

osservare i lavoratori in caso di eventi non prevedibili o incidenti, mentre l'estensione recata dall'articolo 15 riguarda le misure che il datore di lavoro deve adottare nel caso di operazioni lavorative particolari, per le quali sia prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori.

L'articolo 16 prevede che il medico competente informi il datore di lavoro nel caso in cui venga rilevato il superamento di un valore limite biologico.

L'articolo 17 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme sul registro di esposizione dei lavoratori e sulle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori.

L'articolo 18 amplia l'ambito della disciplina che attualmente prevede il monitoraggio, da parte dell'INAIL, dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l'inserimento in un apposito registro, tenuto dal medesimo Istituto, dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 sono di coordinamento, mentre l'articolo 21 recepisce le modifiche sui valori limite di esposizione ad alcuni agenti previste dalla direttiva (UE) 2022/431 e l'articolo 22 reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù (n. 51)**

(Parere al Ministro per lo sport e i giovani, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Esame e rinvio)

Dopo aver fatto riferimento al *curriculum* a disposizione della Commissione, la relatrice LEONARDI (*FdI*) propone lo svolgimento dell'audizione della persona proposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SATTA (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto del  
Presidente della Repubblica in titolo,

esprime osservazioni favorevoli, rilevando che appare opportuno inserire nell'articolo 7 dello schema, come osservato anche nel parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2020, un richiamo, per quanto riguarda l'accesso alla giustizia in materia ambientale, alla Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (cosiddetta Convenzione di Aarhus), ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 132 DEFINITIVO**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (COM (2024) 132 definitivo),

vista la relazione sull'Atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

premesso che:

l'azione della Commissione europea ha la finalità di migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, anche riguardo la retribuzione, l'inclusività e la qualità dei tirocini;

i tirocini di qualità possono risultare di aiuto per i giovani, consentendo loro di acquisire esperienza pratica di lavoro e nuove competenze utili a trovare sbocchi occupazionali adeguati, mentre per i datori di lavoro costituiscono un'opportunità per attrarre e formare persone di talento cui offrire un impiego;

la proposta di direttiva reca disposizioni volte a garantire i tirocinanti, qualificati come lavoratori, rispetto al godimento dei diritti relativi alla retribuzione equa, alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro;

la proposta medesima è inoltre mirata a contrastare il fenomeno dei rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini;

considerato che:

la base giuridica della proposta è l'articolo 153, paragrafo 1, lettera *b*), del TFUE, applicandosi solo ai soggetti aventi un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro;

il medesimo articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), precisa che le direttive possono essere adottate «tenendo conto delle condizioni e delle norme tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri»;

in base alla normativa italiana il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e formazione al lavoro, che presenta elementi comuni con il contratto di lavoro, ma non assume la forma di lavoro subordinato, diversamente dal contratto di apprendistato;

la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà; non risulta invece del tutto rispettato il principio di proporzionalità, in quanto il richiamato principio di non discriminazione sembrerebbe comportare la riconduzione del tirocinio nell'ambito dei contratti di lavoro salariato e pertanto l'alterazione strutturale dell'essenza del tirocinio nell'ordinamento italiano;

la legislazione italiana e le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento risultanti dagli accordi fra Stato e regioni, in via di aggiornamento, determinano un aumento progressivo della tutela dei tirocinanti, nel rispetto dello *status* giuridico dei tirocini;

la normativa unionale proposta potrebbe dare luogo a contraddizioni con il quadro normativo italiano, che contempla la distinzione fra tirocinio e rapporto di lavoro, e quindi determinare un aumento delle controversie e una diminuzione dell'offerta di tirocini,

esprime una valutazione favorevole delle finalità generali della proposta di direttiva, osservando l'opportunità di un'individuazione maggiormente adeguata della base giuridica e degli effettivi ambiti di applicazione, al fine di una migliore valutazione del rapporto tra gli oneri attuativi e i benefici attesi dall'adozione dell'Atto esaminato.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 898****Art. 1.****1.1**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « sull'epilessia » con le seguenti: « sulle epilessie »;*

2) *alla lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

1. *sostituire le parole: « piena cittadinanza » con le seguenti: « piena tutela dei diritti »;*

2. *sostituire la parola: « epilessia » con la seguente: « epilessie »;*

3) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: « con epilessia ».*

---

**1.2**

PIRRO, MAZZELLA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*« a-bis) la piena inclusione e il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, una diagnosi precoce e terapie adeguate. ».*

---

**1.0.1**

CANTÙ, MURELLI, MINASI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "crisi epilettica": una transitoria occorrenza di segni e sintomi dovuti ad un'attività neuronale anomala o sincrona nel cervello;

b) “epilessia”: disordine caratterizzato dal ripetersi delle crisi epilettiche;

c) “sindromi epilettiche”: insieme di caratteristiche che includono il tipo di crisi epilettica, il pattern elettroencefalografico, e le caratteristiche di neuroimmagini che occorrono nella stessa persona con epilessia. Con sintomatologia età dipendente con una specifica età di esordio e di remissione di malattia (quando possibile), fattori scatenanti le crisi, le variazioni diurne e la prognosi;

d) “Medico competente per le epilessie”: il medico specializzato in Neurologia, che nelle more dell’equipollenza, abbia conseguito un Master di II livello in Epilettologia ovvero che abbia un numero minimo di pubblicazioni scientifiche sull’epilessia pari a 20, ovvero che operi in centro epilessia accreditato da almeno quattro anni;

e) “remissione clinica”: quando la persona con epilessia non ha più crisi da 10 anni o si trova da almeno 5 anni senza farmaci anti-crisi. ».

---

## Art. 2.

### 2.1

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 1, sostituire le parole da: « del decreto » fino a « febbraio 1998 » con le seguenti: « della normativa vigente in materia ».*

---

## Art. 3.

### 3.1

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 3, sostituire le parole da: « soggetta » fino a: « crisi epilettica o » con la seguente: « con ».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo sopprimere le parole: « da crisi epilettiche o ».*

---

**3.2**

PIRRO, MAZZELLA

*Al comma 3, dopo le parole: « programma personalizzato, » inserire le seguenti: « con la collaborazione di scuole di ogni ordine e grado, le università e centri di formazione, ».*

---

**3.3**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla lettera *b*), dopo le parole: “promozione di accordi territoriali con” sono inserite le seguenti: “gli uffici scolastici territoriali, le università e con” e dopo le parole: “le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,” sono inserite le seguenti: “i centri di formazione professionale,” ».

---

**Art. 4.****4.1**

PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 4.**

*(Epilessia in stato di remissione clinica)*

1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeuticamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine. In ogni caso è promosso l'inserimento lavorativo della persona con epilessia, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autosufficiente. ».

---

**4.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

« 1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeuticamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine e determina un ragionevole accomodamento, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione. ».

---

**4.3**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, sostituire le parole: « remissione clinica » con le seguenti: « risoluzione, equiparabile alla guarigione per le altre patologie »;*

2. *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. Il rilascio, da parte del medico competente per le epilessie, del certificato che, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, nonché secondo criteri definiti e acquisiti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, attesti che la persona è con epilessie in stato di risoluzione, comporta la decadenza automatica di tutte le limitazioni e gli eventuali benefici derivanti dal precedente stato patologico;

1-ter. La persona, il cui stato di risoluzione della patologia sia stato certificato da parte del medico competente per le epilessie, non è tenuta a denunciare il superato suo stato patologico, né a subire indagini in merito. ».

*Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: « remissione clinica » con la seguente: « risoluzione ».*

---

**Art. 5.****5.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. Le limitazioni previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico determinato da crisi epilettica o epilessia possono

essere applicate solo a seguito di una certificazione medica di un medico specialista in neurologia o disciplina affine che certifichi tale condizione patologica.

2. Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione nei confronti di persone con epilessia a causa di tale condizione patologica comporta l'adozione di misure di promozione dell'autonomia e di inclusione sociale, nonché di ragionevole accomodamento ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata "Convenzione".

3. A seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte di medico specialista in neurologia o disciplina affine ed accertamento da parte della commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata "commissione medica", alla persona presa in cura sono riconosciute, per il periodo di un anno dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata, la condizione di "non remissione" e un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Alla persona già occupata in azienda, pubblica o privata, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999.

4. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti è riconosciuta dalla commissione medica, anche ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento.

5. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti, a seguito di accertamento effettuato dalla commissione medica, è riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente sono riconosciute le agevolazioni per la mobilità e, in particolare, il diritto del rilascio del contrassegno invalidi previsto dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La somministrazione non specialistica di farmaci in orario scolastico agli studenti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica è garantita dalle autorità scolastiche. ».

---

## 5.2

CANTÙ, MURELLI, MINASI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *al comma 1, dopo la parola: « legge », aggiungere le seguenti: « e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7 »;*

2. al comma 3, dopo le parole: « n. 295, » aggiungere le seguenti: « appositamente integrata da un medico competente per le epilessie, » e dopo la parola: « gravità » aggiungere le seguenti: « nonché le forme di epilessie farmacoresistenti »;

3. dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. La persona affetta da epilessie farmacoresistenti è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessie in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;

8-ter. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, promuove l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;

8-quater. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta, favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.

8-quinquies. Le linee guida di cui al comma precedente:

a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei *caregivers*;

b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;

c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Diritti delle persone affette da forme di epilessie farmacoresistenti e percorsi assistenziali multidisciplinari ».

---

### 5.3

PIRRO, MAZZELLA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo la parola: « legge », inserire le seguenti: « e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7 »;*

b) *al comma 3, dopo le parole: « legge 15 ottobre 1990, n. 295, » inserire le seguenti: « appositamente integrata da un medico competente per l'epilessia, »;*

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

« 8-bis. La persona affetta da epilessia farmacoresistente è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessia in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;

8-ter. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;

8-quater. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta, favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e socio-sanitari. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Diritti delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente e percorsi assistenziali multidisciplinari ».*

---

### 5.4

PIRRO, MAZZELLA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. A seguito di diagnosi di epilessia da parte di un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del

Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, il paziente può richiedere apposito accertamento da parte della commissione medica ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'accertamento dell'handicap. Al paziente è comunque riconosciuta, per il periodo di un anno dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini dell'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalidità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore ».

---

## 5.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Alla persona a cui sia certificata o sia stata certificata dal “medico competente per le epilessie” epilessia o crisi epilettica, è riconosciuta, per il periodo di dodici mesi dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini di cui all'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalidità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

---

## 5.6

MARTI

*Al comma 6, sostituire le parole da:* « è, su richiesta dell'interessato, » *fino alla fine del comma con le seguenti:* « inserita nel piano educativo individualizzato, è, su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o della famiglia o degli esercenti responsabilità genitoriale, in caso di minore, promossa dalle autorità scolastiche, attraverso la stipula di convenzioni con gli enti del Servizio sanitario nazionale ovvero con enti ed associazioni del terzo settore. In mancanza delle convenzioni di cui al

primo periodo, il dirigente scolastico dà formale comunicazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno e delle alunne per i quali è stata avanzata la relativa richiesta, affinché questi adottino le opportune misure finalizzate a garantire la somministrazione dei farmaci. ».

---

## 5.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Tale richiesta di tipo sanitario e le necessarie azioni per dare ad essa attuazione sono inserite, ai sensi del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, nel piano educativo individuale dell'interessato, così come ogni altro bisogno che necessiti dell'intervento di personale sanitario. ».*

---

## 5.8

BERRINO

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

« 8-bis. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.

8-ter. Le linee guida di cui al comma 8-bis:

a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei *caregivers*;

b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;

c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali ».*

---

## 5.9

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

« 8-bis. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.

8-ter. Le linee guida di cui al comma 8-bis:

a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei *caregivers*;

b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;

c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali ».*

---

## 5.0.1

CANTÙ, MURELLI, MINASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Inserimento delle prestazioni in materia di epilessie nei LEA)*

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, con l'inserimento, per quanto attiene alle epilessie, delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, nonché all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura delle epilessie, prevedendo percorsi dedicati alle forme di epilessia farmacoresistenti. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. Sono compresi nei livelli essenziali di assistenza per l'epilessia secondo principi di massima appropriatezza prescrittiva e sistema di monitoraggio valutazione e controllo con tracciabilità degli impieghi e degli esiti:

a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile;

b) visita di controllo;

c) indagini elettroencefalografiche mirate:

1) EEG Standard;

2) EEG dinamico 24h;

3) video-EEG, poligrafia;

4) poligrafia con videoregistrazione;

5) polisonnografia con videoregistrazione;

6) monitoraggio del ciclo sonno veglia.

d) le seguenti indagini di neuro-immagine:

1) tomografia computerizzata (TC) cerebrale;

2) risonanza magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto;

3) angio-TC;

4) angio-RM;

5) tomografia con emissione di positroni (PET);

6) scintigrafia cerebrale;

7) tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);

e) esami ematochimici di routine;

f) dosaggi plasmatici dei farmaci antiepilettici.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime i seguenti compiti:

a) in caso di mancata adozione alla data di entrata in vigore della presente legge, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia, nonché per la gestione multidisciplinare e la transizione dall'età pediatrica a quella adulta nei casi di epilessie farmaco-resistenti;

b) istituire, presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, con particolare riferimento alle forme di epilessia farmaco-resistenti, in collaborazione con enti del terzo settore delle persone con epilessia e loro familiari;

c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottando misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la qualificazione dei compiti di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;

2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali facciano parte gli enti del terzo settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;

3) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;

4) la promozione del coordinamento degli interventi e dei compiti di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona con epilessia;

5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno anche psicologico delle famiglie che hanno in carico persone con epilessia, qualora ne facciano richiesta;

6) la disponibilità sul territorio di strutture semi-residenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori,

adolescenti e adulti con epilessia, anche in condizione di farmacoresistenza;

7) la promozione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l’idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia, e a impedirne ogni forma di discriminazione;

8) la valutazione cognitiva per le persone in età pediatrica con epilessie. ».

---

### 5.0.2

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti)*

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l’inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l’applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l’età adulta e per la gestione multidisciplinare. ».

---

### 5.0.3

BERRINO

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti)*

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l'inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l'applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l'età adulta e per la gestione multidisciplinare. ».

---

#### 5.0.4

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Inserimento delle epilessie nel Piano nazionale cronicità)*

1. Il Ministro della salute provvede all'aggiornamento del Piano nazionale cronicità con l'inserimento delle epilessie. ».

---

#### Art. 6.

#### 6.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Alla persona a cui sia stata certificata la guarigione clinica da parte del medico competente per le epilessie o per la quale il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni, è riconosciuto il diritto all'«oblio epilettologico» e si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193. ».

---

#### Art. 7.

#### 7.1

CANTÙ, MURELLI, MINASI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 7.**

*(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)*

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE), con compiti di tutela del diritto

delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro condizione patologica e all'effettivo riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni cui debbono tendere i nuovi LEA di cui all'articolo 5 e 5-bis.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'ONPE:

a) promuove l'attivazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica;

b) in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altri soggetti di riferimento in materia, promuove lo sviluppo di raccolta dati in forma sintetica e anonima nonché nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali, ai fini della pubblicazione annuale di un "rapporto sulla condizione delle persone con epilessia";

c) promuove la redazione, la revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un *ticket* con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e delle linee guida e protocolli sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase pediatrica a quella adulta;

d) elabora proposte e indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione da parte del Governo del Piano sanitario nazionale, del Piano nazionale della cronicità e del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico, formativo e lavorativo;

e) propone, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), misure amministrative e legislative volte a garantire la disponibilità dei medicinali necessari alla terapia farmacologica dell'epilessia;

f) supporta l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di iniziative a favore delle persone con epilessia, proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali tali iniziative sono preordinate;

g) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di protocolli, percorsi diagnostici, terapeutici e assi-

stenziali integrati e multidisciplinari di presa in cura di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmacoresistente e, ove già adottati, ne valuta l'idoneità, l'esigibilità e l'attuazione;

h) promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, incentivandone la continuità, con adeguata formazione, degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato;

i) elabora contributi e supporti il Ministero della Salute per la indicazione delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia alla revisione e all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992;

l) elabora proposte per la definizione del numero dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura, anche chirurgica, dell'epilessia con meccanismi di monitoraggio dell'adeguata distribuzione sul territorio nazionale;

m) promuove le azioni necessarie all'inclusione sociale delle persone con epilessia, al superamento di ogni relativo stigma e discriminazione;

n) elabora iniziative di promozione della ricerca scientifica sulla condizione patologica delle persone affette da epilessia;

o) supporta i processi di individuazione su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, dei Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;

p) contribuisce, all'elaborazione di linee guida dedicate volte a favorire in caso di epilessie farmacoresistenti un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione.

3. L'ONPE, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può chiedere che suoi rappresentanti siano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dall'INPS, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano favorire la ricerca sull'epilessia, nonché la cura e l'inclusione sociale delle persone affette da tale patologia.

4. L'ONPE è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da due esperti indicati dal Ministero della salute, da due rappresentanti delle associazioni delle per-

sone con epilessia da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia. A seguito della prima convocazione, l'ONPE adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

5. Ai componenti dell'ONPE non spettano emolumenti, né rimborsi spese, comunque denominati. ».

---

## 7.2

BERRINO

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

« c) provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento delle epilessie, ivi comprese le epilessie farmacoresistenti, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase pediatrica a quella adulta. Sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, le linee guida di cui al periodo precedente sono finalizzate altresì all'inserimento delle epilessie, ivi comprese quelle rare farmacoresistenti, nel Piano Nazionale delle Cronicità, nonché alla revisione periodica dei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e dell'elenco delle prestazioni esenti da *ticket*, con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia; »;

b) *al comma 4, dopo le parole: « persone con epilessia » inserire le seguenti: « , di cui uno in rappresentanza dei pazienti con epilessie rare e farmacoresistenti, ».*

---

## 7.3

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera c):*

i) *dopo le parole: « all'aggiornamento » inserire la seguente: « periodico »;*

ii) *dopo le parole:* « Istituto Superiore di Sanità, » *inserire le seguenti:* « del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un ticket con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e »;

iii) *dopo le parole:* « linee guida » *aggiungere:* « e protocolli »;

iv) *sopprimere le parole da:* « , anche » *fino a:* « 18 marzo 2017 »;

2) *alla lettera g):*

i) *dopo le parole:* « l'adozione di » *aggiungere la seguente:* « protocolli, »;

ii) *dopo le parole:* « e assistenziali » *aggiungere le seguenti:* « integrati e multidisciplinari »;

iii) *sostituire le parole:* « delle persone con epilessia » *con le seguenti:* « di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmacoresistente »;

3) *alla lettera i) dopo le parole:* « contribuisce » *aggiungere le seguenti:* « e supporti il Ministero della Salute per la » *e aggiungere infine:* « indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia; »;

4) *dopo la lettera n), inserire le seguenti:*

« *n-bis*) individua su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, i Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;

*n-ter*) provvede, in caso di epilessie farmacoresistenti, all'elaborazione di linee guida volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione. »;

b) *al comma 4:*

1) *sostituire le parole:* « tre rappresentanti delle associazioni » *con le seguenti:* « due rappresentanti delle associazioni »;

2) *dopo le parole:* « con epilessia » *inserire le seguenti:* « , da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. ».

**7.4**

MARTI

*Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: « scolastico, » e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: « , e in ambito scolastico di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito; ».*

---

**Art. 8.****8.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 8.**

*(Obbligo di astensione dalla guida)*

1. La persona con epilessia a cui sia stata certificata l'inidoneità alla guida o la persona in possesso di titolo di guida a cui venga diagnosticata, per crisi epilettica o epilessia, condizione incompatibile alla guida, ha l'immediato obbligo di astenersi dalla guida stessa e di segnalare tale condizione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, al competente Ufficio della Motorizzazione civile. ».

---

**8.2**

PIRRO, MAZZELLA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**8.3**

PIRRO, MAZZELLA

*Al comma 1, lettera b), inserire infine le seguenti parole: « La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo*

di veicolo, a seguito dell'accertamento obbligatorio effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli. ».

---

### 8.0.1

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 8-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 128, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

“1-*quinquies*. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici, di qualunque natura, iscritti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri come da normativa vigente, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente”.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Nei confronti del medico il quale non esegua la segnalazione di cui ai commi da 1-bis a 1-*quinquies* entro il termine stabilito dal comma 1-*bis* a partire dall'accertamento della sussistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma pari a 1.000? e la sanzione accessoria della sospensione temporanea di un mese da parte dell'Ordine di appartenenza.” ».

---

**Art. 9.**

### 9.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« 1. I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida con limitazioni o speciali a causa di patologie invalidanti non possono supe-

rare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.

3. Ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo D, punto D.7.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "in assenza di terapia" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il medico che formula la diagnosi di epilessia, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare veicoli a motore, è tenuto, oltre la diagnosi, a comunicare formalmente alla persona interessata l'informazione dell'obbligo di astenersi dalla guida. Tale condizione è soggetta a pubblica notifica da parte dell'azienda sanitaria locale di riferimento del medico certificante e determina l'accesso a misure d'inclusione sociale previste dalla normativa vigente";

3) al terzo periodo, dopo la parola: "epilessia" sono inserite le seguenti: ", qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,"; all'ultimo periodo, la parola: ", ecc." è soppressa;

b) al punto D.8.3, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "cinque".

4. La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o disciplina affine certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli. ».

---

## 9.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 2, sostituire la parola: « disabili » con le seguenti: « con disabilità ».*

---

**9.3**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**9.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.**

1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria che il medico competente dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità alla mansione specifica nei confronti di lavoratori affetti da epilessia esposti ai seguenti rischi: lavori in quota, lavori in ambienti confinati, lavori subacquei, lavori in stabilimenti catalogati a rischio incidente rilevante e lavori su macchine e attrezzature semoventi. ».

---

**9.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.**

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria per disciplina sportiva che il medico specialista in medicina dello sport dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica nei confronti delle persone affette da epilessia. ».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 483****Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**1.200**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « più complesse, » inserire le seguenti: « nonché ricercatori e farmacologi, ».*

---

**Art. 2.****2.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: « Sono posti » a « (SSN) » con le seguenti: « Con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sono individuati ».*

---

**2.200**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « diagnosi precoce, » inserire le seguenti: « validati dall'Istituto superiore di sanità, ».*

---

**2.300**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « eleggibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del » con le seguenti: « inseriti con provvedimento nell'elenco di cui al ».*

---

**Art. 3.****3.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « mediante screening da remoto ».*

**3.200**

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche strutturali, impiantistiche, tecnologiche ed organizzative che devono soddisfare i *setting* sterili di cui al comma 2. Il Ministro della salute, con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede altresì a definire entro il termine di cui al presente comma un Piano per il potenziamento del numero di *setting* sterili sul territorio nazionale al di fuori delle strutture ospedaliere che tenga conto delle necessità di ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei dati in loro possesso in materia di patologie oculari croniche o degenerative. ».

---

**Art. 4.****4.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: « assicurano, » inserire la seguente: « anche ».*

**4.200**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « otticopatia glaucomatosa al » inserire le seguenti: « Registro nazionale delle patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica, alla retinopatia diabetica e all'otticopatia glaucomatosa, istituito presso il ».*

---

**Art. 5.****5.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sono individuati » e, dopo le parole: « retinopatia diabetica, » inserire le seguenti: « i quali ».*

---

**5.200**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: « di cui all'articolo 4 » con le seguenti: « di cui all'articolo 3 ».*

---

**5.300**

IL RELATORE

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « , e sono posti a carico del SSN ».*

---

**5.400**

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,*

acquisito il parere dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), individua sulla base dei farmaci maggiormente richiesti dalle strutture ospedaliere quelli che sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). ».

---

## **Art. 6.**

### **6.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: « è istituito » inserire le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ».*

---

### **6.200**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: « secondo le indicazioni definite dal » con le seguenti: « istituito e disciplinato con decreto del Ministero della salute, adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».*

---

## **Art. 7.**

### **7.100**

IL RELATORE

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

#### **« Art. 7.**

*(Formazione continua del personale medico e di assistenza ospedaliera e territoriale)*

1. La Commissione nazionale per la formazione continua definisce gli indirizzi per l’organizzazione di programmi di formazione dedicati a

professionisti sanitari, predisposti a livello regionale, per la diagnosi e per i protocolli terapeutici delle patologie oculari cronico-degenerative. ».

---

## **Art. 8.**

### **8.100**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per le finalità del comma 1, le aziende sanitarie locali in sede di accordo con gli enti locali prevedono campagne di prevenzione e sensibilizzazione delle maculopatie attraverso l'affissione di “griglie di Amsler” sui mezzi di trasporto pubblico locale, su spazi comunali pubblici e all’interno di uffici comunali aperti al pubblico. ».

---

## **Art. 9.**

### **9.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere le parole da: « cui concorre » fino alla fine del comma.*

---

### **9.200**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 25 giugno 2024

**Plenaria**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SACCANI JOTTI**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza**

**Audizione di Eugenia Maria Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità**

(Svolgimento e conclusione)

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Eugenia Maria ROCCELLA, *Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, nel ringraziare la Ministra Roccella per il suo intervento, avverte che, tenuto conto dell'inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera, occorre concludere la seduta.

Simona Flavia MALPEZZI (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità di programmare un'ulteriore audizione con la Ministra Roccella per porre domande e formulare osservazioni.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che la Presidente Brambilla prenderà al più presto gli opportuni contatti con la Ministra per programmare con Lei un nuovo incontro.

Michela Vittoria BRAMBILLA (*NM(N-C-U-I)-M*), intervenendo in videoconferenza, assicura la vicepresidente Malpezzi che non appena possibile sarà definita una data per approfondire l'interessante intervento svolto dalla Ministra Roccella.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, nel ringraziare la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che l'eventuale documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico.

*La seduta termina alle ore 14,35.*





